Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Venerdì, 28 giugno 1935 - Anno XIII** — **Numero 150**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 28 GIUGNO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi, n. 40: **Società italiana per le strade ferrate meridionali:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1935-XIII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi, n. 41 **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000 sorteggiate il 3 giugno 1935-XIII. — **Comune di Fiume:** Obbligazioni del prestito di L. 20.000.000 di corone sorteggiate il 1° giugno 1935-XIII. — **Società anonima meridionale di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni ipotecarie 5 %, Serie D, sorteggiate il 28 maggio 1935-XIII. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1935-XIII. — **S.I.C.A.M. - Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1935-XIII. — **Società anonima elettrica maremmana, in Livorno:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1935-XIII. — **Società anonima dei Sylos di Venezia, in Venezia:** Obbligazioni 4 %, sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1935-XIII. — **Società italiana della celluloide, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1935-XIII. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni del debito unificato sorteggiate il 3 giugno 1935-XIII. — **Società anonima Cartiere di Besozzo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1935-XIII.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 28 GIUGNO 1935-XIII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Giugno 1935-XIII (Fascicolo 6).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1040**.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi, con la modificazione seguente:

All'art. 1 del decreto è sostituito il seguente:

« Le circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei comuni di Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Bracciano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Sant'Angelo Romano e Tolfa sono rettificate in conformità delle delimitazioni risultanti dalla carta topografica annessa al presente decreto e vidimata dal Ministro proponente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 maggio 1935-XIII, n. **1041**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 29, sui provvedimenti in materia di estimi e di imponibili catastali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 29, sui provvedimenti in materia di estimi e di imponibili catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1042**.

Completamento, a cura ed a carico dello Stato, delle opere di sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunellesco detta « Il Castellaccio », in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a completare le opere di sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunellesco detta « Il Castellaccio », in Firenze, fino alla concorrenza di L. 500.000, in base a progetto da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale agli effetti della tutela monumentale.

Art. 2.

La spesa di L. 500.000 graverà sulla autorizzazione già consentita con l'art. 3 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. **1043**.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, con la seguente modificazione:

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« È prorogato al 30 giugno 1935 il termine di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, convertito nella legge 20 marzo 1930, n. 322, per la richiesta, da parte dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, del riconoscimento e della concessione dei contributi comunque ad esso spettanti, ed in qualsiasi epoca devolutigli, purchè i devolventi abbiano prodotto do-

manda di contributo al Ministero delle finanze od alla competente Intendenza di finanza entro il 31 marzo 1927 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1044.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486 e 503; 18 aprile 1935, n. 542; 29 aprile 1935, n. 603; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954, e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-36, negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie è autorizzato, per l'esercizio 1935-36, lo stanziamento di L. 500.000.000, da inscriversi negli stati di previsione del Ministero della guerra per L. 280.000.000, di quello della marina per L. 100.000.000, e di quello dell'aeronautica per L. 120.000.000.

Art. 3.

Per opere ed esigenze straordinarie nelle Colonie è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1935-36.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione alle necessità, alla assegnazione della somma suddetta in aumento al fondo a disposizione del Ministero delle colonie di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1932, numero 1895.

Questo decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 177. — MANCINI.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento:

Cap. n. 312 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	L.	2.000.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 (modificata la denominazione) — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	L.	145.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 27 (soppresso) — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica	L.	145.200.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	L.	19.360
Cap. n. 11 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	18.127
Totale	L.	37.487

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 70-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica: « Escavazione dei porti ») — Spese di carattere ordinario per la escavazione di porti e spiagge (Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563)	L.	10.600.000
Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione) — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato, nell'interesse di enti locali, in virtù di leggi speciali (Italia settentrionale)	»	7.000.000
Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione) — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato, nell'interesse di enti locali, in virtù di leggi speciali (Italia centrale)	»	4.500.000
Totale degli aumenti	L.	22.100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 (modificata la denominazione) — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti (Italia settentrionale)	L.	3.360.000
Cap. n. 48 (modificata la denominazione) — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti (Italia centrale)	»	3.740.000
Cap. n. 54 (soppresso) — Spese per l'escavazione dei porti (Italia meridionale)	»	3.500.000
Cap. n. 93 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale)	»	7.000.000
Cap. n. 105 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale)	»	4.500.000
Totale delle diminuzioni	L.	22.100.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento;

Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie) . . . . . L. 280.000.000

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie . . . . . . L. 100.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie . . . . L. 120.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 1045.
Inclusione dell'abitato di Orciano di Pesaro tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Orciano di Pesaro, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 1046.
Inclusione dell'abitato di Garaguso tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditore alle opere pubbliche, con sede in Potenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Garaguso, in provincia di Matera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1047.
Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Libia per l'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, che istituisce il Governo unico della Libia;
Vista la legge 3 giugno 1935, n. 954, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1935-36;
Ritenuta la necessità di provvedere alla unificazione dei bilanci di previsione della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1935-36 nel bilancio unico della Libia;
Considerata la opportunità che i bilanci delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica continuino a mantenere separata gestione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il bilancio di previsione della Libia per l'esercizio finanziario 1935-36, come all'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 186. — MANCINI.

Stato di previsione dell'entrata della Libia per l'esercizio finanziario 1935-36.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	58,893,600 —
2	Proventi dei monopoli	25,260,000 —
3	Tasse varie	8,907,000 —
4	Proventi postali e telegrafici	5,906,000 —
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, numero 501 e R. D. 18 aprile 1929, n. 809)	16,960,000 —
6	Imposte indirette	796,000 —
7	Entrate diverse	8,080,000 —
8	Contributi obbligatori per le radioaudizioni circolari e tasse sugli apparecchi e loro parti	20,000 —
9	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
10	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		124,822,600 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato.	
11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	291,800,000 —
12	Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria della colonia	*per memoria*
13	Sovvenzione straordinaria per sopperire a nuove o maggiori spese	*per memoria*
		291,800,000 —
	Entrate diverse.	
14	Avanzo risultante dalla gestione del bilancio delle ferrovie della Colonia	*per memoria*
15	Avanzo di bilancio della gestione dei monopoli eccedente le necessità del fondo di riserva (art. 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	140,000 —
16	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
17	Entrate diverse dipendenti dal mutuo di lire 100 milioni di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280: interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso il Tesoro; eventuale maggior gettito del mutuo; eventuali disponibilità nelle assegnazioni per i lavori	*per memoria*
18	Entrate provenienti da prelevamenti dal fondo di riserva per compensare il minor gettito delle entrate di competenza e per far fronte a spese straordinarie di carattere patrimoniale o di pubblica utilità e ad altre spese dipendenti da cause eccezionali (articolo 2 del Regio decreto 25 marzo 1929, n. 531 e legge 29 dicembre 1932, n. 1895)	*per memoria*
19	Ricupero di somme per colmare deficienze di cassa (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344)	*per memoria*
		140,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
20	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
21	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
22	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 20 Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
23	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	*per memoria*
24	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopra citato)	*per memoria*
25	Somme versate ai termini dell'articolo 15 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172, modificato con Regio decreto 18 luglio 1933, n. 1035, e destinate al pagamento dei premi di rendimento a magistrati e funzionari di cancelleria che abbiano curato procedimenti fallimentari	*per memoria*
26	Entrate per rette, proventi vari ed altri cespiti inerenti al funzionamento dell'Ospedale Coloniale Vittorio Emanuele III.	2,500,000 —
27	Proventi dell'Ospedale Coloniale di Bengasi	1,442,400 —
28	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia avvocatura dello Stato per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime.	*per memoria*
		3,942,400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	124,822,600 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie.	124,822,600 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato	291,800,000 —
	Entrate diverse	140,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie.	291,940,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	3,942,400 —
	Totale delle entrate straordinarie.	295,882,400 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	420,705,000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	416,762,600 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	3,942,400 —
	Totale generale	420,705,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa della Libia per l'esercizio finanziario 1935-36

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale - Stipendi ed altri assegni fissi	7,100,000 —
2	Personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato e a contratto: assegni ed indennità fisse	20,350,000 —
3	Personale di ruolo e a contratto delle Ragionerie coloniali - Stipendi ed assegni fissi	1,332,000 —
4	Personale indigeno - Stipendi, paghe ed assegni fissi	7,750,000 —
5	Contributi per trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio in Colonia e indennità di buona uscita	750,000 —
6	Spese di equipaggiamento	101,000 —
7	Spese di viaggio per trasferimenti e congedi	1,535,000 —
8	Indennità e spese di viaggio per missione	1,250,000 —
9	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali del personale in servizio in Colonia, dovute in base a disposizioni regolamentari in vigore	998,000 —
10	Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione ed alle loro famiglie	173,000 —
11	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni, in effettivo servizio nella Colonia	351,700 —
12	Spese di cancelleria, stampati di ogni genere, escluse le carte valori - Spese varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali - Spese telegrafiche Spese di illuminazione - Spese per le divise ai motoristi ed al personale subalterno della Colonia - Acquisto e manutenzione di mobili	3,140,000 —
	Da riportarsi	44,830,700 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	44,830,700 —
13	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia	420,000 —
14	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Corpi consultivi	10,000 —
15	Assegni a capi notabili indigeni, ad ex pensionati ed ex impiegati turchi	591,000 —
16	Spese politiche	652,000 —
17	Somma a disposizione del Governatore Generale per spese politiche riservate	45,000 —
18	Spese segrete	145,000 —
19	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	1,120,000 —
20	Sussidi ad opere di assistenza della maternità e dell'infanzia	130,000 —
21	Spese di liti	18,000 —
22	Spese casuali	55,000 —
23	Spese per fitto di locali e terreni di proprietà privata	676,000 —
24	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'Ordinamento Amministrativo-Contabile per le Colonie approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271	*per memoria*
		48,692,700 —
	Spese per i singoli servizi.	
25	Spese per riparazioni, acquisto e funzionamento dei mezzi di trasporto in genere	2,816,000 —
26	Spese di funzionamento dell'Ufficio studi	60,000 —
27	Servizi economici - Ufficio pesi e misure - Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia	621,000 —
28	Servizi dei monopoli della Cirenaica	2,970,000 —
29	Contributo al Ministero delle Colonie per concorso nelle spese di manutenzione e di rifornimento del Museo e della Mostra Coloniale (art. 20 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409)	*per memoria*
	Da riportarsi	6,467,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	6,467,000 —
30	Servizi finanziari, dogane, imposte e tasse - Aggi e compensi ai riscuotitori dei tributi	846,000 —
31	Contributo a favore della Cassa di risparmio per l'esercizio del credito agrario, fondiario ed edilizio e da corrispondersi entro i limiti dei proventi per diritto speciale di entrata sullo zucchero	2,000,000 —
32	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	830,000 —
33	Servizi di colonizzazione, agrario, fitopatologico, meteorologico, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione agraria - Concorsi, studi ed esperimenti relativi	4,771,333.34
34	Servizio meteorologico (art. 9 del Regio decreto 17 giugno 1929, n. 1110)	25,000 —
35	Contributi ad aziende di colonizzazione, ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 2433	4,000,000 —
36	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio	348,000 —
37	Contributo al Ministero della Marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	232,000 —
38	Servizi giudiziari e di notariato	145,000 —
39	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172 (spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e per spese diverse di segreteria)	1,000 —
40	Premi di operosità e rendimento al personale per i servizi relativi agli amministratori giudiziari (articolo 9 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172)	1,500 —
41	Servizi fondiari	68,500 —
42	Servizio di pubblica sicurezza	84,000 —
43	Servizi carcerari	1,450,000 —
44	Servizi sanitari	2,918,200 —
45	Spese per mantenimento dei dementi	635,000 —
46	Servizi archeologici	275,000 —
47	Servizi scolastici	1,460,000 —
48	Servizi postali ed elettrici	1,456,000 —
	Da riportarsi	23,013,533.34

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	28,013,533.34
49	Contributo dovuto all'« Eiar » a termini dell'articolo 12 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207, e quote sui contributi di cui all'articolo 8 dell'entrata	25,000 —
50	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	16,866,000 —
51	Servizio delle opere pubbliche - Spese per l'officina del servizio idrico	36,000 —
52	Spese per la conservazione e la gestione dei beni immobili confiscati	5,000 —
53	Milizia forestale: stipendi, soldo, soprassoldo e indennità; Casermaggio, munizionamento ed equipaggiamento	704,000 —
54	Colonie penali agricole	135,000 —
		45,784,533.34
	Spese per l'Arma dei Reali Carabinieri.	
55	Stipendi, assegni e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptiè	15,147,000 —
56	Spese di equipaggiamento	26,200 —
57	Spese per trasferimenti e congedi	408,200 —
58	Spese per missioni	131,400 —
59	Spese per indennità varie	947,800 —
60	Servizio di commissariato - Pane, viveri, casermaggio e combustibile - Trasporti e servizi automobilistici - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri, graduati zaptiè e zaptiè	4,765,400 —
61	Spese generali - Assegni per spese di ufficio - Rette di ospedale e spese per l'igiene e la profilassi - Armi, munizioni e buffetterie - Spese per le caserme - Soprassoldi di medaglie	1,201,000 —
62	Spese per acquisto quadrupedi Spese pel foraggio e per la paglia da lettiera; ferratura e medicinali	3,388,600 —
		26,015,600 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Spese per la Regia Guardia di Finanza.	
63	Stipendi, soldi, soprassoldi ed indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e personale di truppa	2,280,000 —
64	Spese di equipaggiamento	9,900 —
65	Spese per trasferimenti e congedi	43,100 —
66	Indennità e spese di viaggio per missioni	49,000 —
67	Indennità varie	82,000 —
68	Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese per il funzionamento del servizio	338,000 —
		2,802,000 —
	Spese per gli agenti del Corpo di Polizia.	
69	Assegni ed indennità fisse al personale metropolitano ed indigeno	520,000 —
70	Indennità di equipaggiamento	4,640 —
71	Spese per trasferimenti e congedi	12,380 —
72	Spese per missioni	10,280 —
73	Indennità varie, premi di rafferma agli agenti metropolitani	21,200 —
74	Casermaggio, armi, munizioni e varie	32,000 —
		600,500 —
	Spese per le guardie locali.	
75	Assegni ed indennità fisse	407,000 —
76	Indennità varie	11,400 —
		418,400 —
	Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.	
77	Spese per il servizio della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	157,700 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Restituzioni diverse.	
78	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia	135,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
79	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	1,550,000 —
80	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	517,000 —
		2,067,000 —
	SPESE MILITARI.	
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
81	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena compresi gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	75,034,144 —
82	Spese di equipaggiamento	305,000 —
83	Spese per trasferimenti e congedi	4,930,000 —
84	Spese per missioni	1,202,000 —
85	Spese per indennità varie	6,987,230 —
86	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie	11,000 —
87	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	68,000 —
88	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore Generale	180,000 —
89	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni e lavori straordinari alla truppa per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani)	1,900,000 —
90	Servizio commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario	30,100,000 —
	Da riportarsi	120,717,374 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	120,717,374 —
91	Servizio sanitario - Spese per acquisto medicinali, materiali sanitari e pei ricoverati negli stabilimenti di cura	2,592,000 —
92	Spese per quadrupedi - Foraggio, rimonta, medicinali, ferratura e varie	8,095,000 —
93	Servizio del genio - Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale	7,500,000 —
94	Servizio di artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari	4,700,000 —
95	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico - Lubrificanti e carburanti	12,500,000 —
96	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali	11,000,000 —
97	Somma da rimborsare al Ministero della Marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	1,860,000 —
		168,964,374 —
	Spese per i distaccamenti coloniali della Regia Aeronautica.	
98	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	7,806,000 —
99	Spese di equipaggiamento	37,600 —
100	Spese per trasferimenti e congedi	344,000 —
101	Spese per missioni	223,000 —
102	Spese per indennità varie	305,000 —
103	Indennizzi privilegiati aeronautici	200,000 —
104	Viveri e assegni vitto, vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo - Armi portatili e munizioni relative - Casermaggio ed altro materiale ordinario aeronautico - Materiale sanitario - Spese per il mantenimento dei quadrupedi e del carreggio	157,000 —
105	Pane e viveri, in contanti - Vestiario di uso speciale - Spese generali	1,789,000 —
	Da riportarsi	10,861,600 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	10,861,600 —
106	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti	5,794,000 —
107	Manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti fissi compresi gli aeroporti armati ed i campi di fortuna	200,000 —
108	Spese per il trasporto di materiali nella Colonia	50,000 —
		16,905,600 —
	Totale delle spese militari ordinarie	185,869,974 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
109	Spese di rappresentanza	210,000 —
110	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	2,350,000 —
111	Contributo per il funzionamento degli Ospedali coloniali	747,400 —
112	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,400,000 —
113	Somma da corrispondere alla Cassa di risparmio per interessi e spese relative all'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 614 e Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1744)	2,565,000 —
114	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico	750,000 —
115	Opere idrauliche e di bonifica	800,000 —
116	Opere stradali: sistemazione straordinaria di alcune strade — 3ª quota del secondo programma quadriennale per sistemazione straordinaria di alcune strade (Regio decreto 27 novembre 1933 n. 1603)	6,450,000 —
	Da riportarsi	15,272,400 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	15,272,400 —
117	Opere stradali: costruzioni di nuove strade e sistemazione straordinaria di strade carovaniere	6,950,000 —
118	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi	2,825,000 —
119	Costruzione di case coloniche, di cisterne, pozzi e di fabbricati per la coltivazione dei tabacchi orientali nel Gebel	2,650,000 —
120	Opere marittime, costruzione di fari, fanali e segnalamenti	1,135,000 —
121	Opere edilizie ed igieniche - Costruzione di pozzi ed acquedotti, piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	2,720,000 —
122	Ricerche, assaggi e studi attinenti al servizio delle Opere pubbliche	130,000 —
123	Lavori suppletivi ed imprevisti da eseguire coi proventi dell'articolo 17 dell'entrata	*per memoria*
124	Indennità di caroviveri al personale civile, della Regia guardia di finanza e di polizia (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1,093,035.50
125	Indennità di caroviveri a favore dei sottufficiali e militari di truppa celibi dei Carabinieri Reali	63,000 —
126	Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche	400,000 —
127	Acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali, e riparazioni straordinarie a quelli in uso - Acquisto materiali vari per impianto fari	320,000 —
128	Contributi ad aziende di colonizzazione ai sensi del decreto Ministeriale 1° marzo 1929 in applicazione del Regio decreto 29 luglio 1923, n. 2433	1,400,000 —
129	Spese per l'avvaloramento agrario di terreni steppici assegnati alla Direzione delle carceri per la creazione di colonie penitenziarie agricole	200,000 —
130	Spese di ammobiliamento e di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici ed alloggi - Spese per acquisto di mobili per alloggi non di servizio (Regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1926) - Spese per l'arredamento di nuove scuole	1,000,000 —
131	Spese di qualsiasi natura per i rilievi topografici della Colonia	463,000 —
132	Contributo per sopperire ad eventuali insufficienze del fondo di riserva dell'Amministrazione dei Monopoli (art. 22 del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
	Da riportarsi	36,621,435.50

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	36,621,435.50
133	Pagamento di somme per deficienze di cassa dovute a cause di forza maggiore, a dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344).	*per memoria*
134	Quota interessi dell'annualità 1935 relativa al mutuo di lire 100.000.000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280	4,797,271.60
135	Quota interessi dell'annualità relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e con i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, n. 359	394,945.07
136	Somma da destinare all'ammortamento dei mutui di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ai Regi decreti 8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, n. 359	1,500,000 —
137	Spese eccezionali di carattere politico	3,600,000 —
138	Spesa per l'esercizio dei ricoveri per minori ed invalidi indigeni	1,400,000 —
139	Sovvenzione per l'esercizio della Aviolinea Bengasi-Tripoli (Regio decreto 28 gennaio 1932, n. 115)	2,500,000 —
140	Spese per esperimento di voli; per istituire nuove linee aeree e per intensificare il servizio di quelle esistenti	470,000 —
141	Lavori di completamento del porto di Bengasi (Legge 29 dicembre 1932, n. 1852 - 2ª delle 7 rate)	8,000,000 —
142	Lavori stradali (Regio decreto 16 febbraio 1933, n. 109 - 3ª ed ultima rata)	10,000,000 —
		69,283,652.17
	SPESE MILITARI. *Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.*	
143	Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di sottufficiali e militari di truppa che ne hanno diritto, in servizio in Colonia (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	240,000 —
144	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia, per espropriazioni di immobili e per risarcimento di danni	3,850,000 —
145	Spese straordinarie per la costruzione di batterie di artiglieria autotrainate, per la rinnovazione del materiale del gruppo di carri armati e per la costituzione e dotazione dei magazzini di mobilitazione	15,092,526 —
	Da riportarsi	19,182,526 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	Riporto	19,182,526 —
146	Sussidi ai militari indigeni bisognosi, del Regio Corpo truppe coloniali della Tripolitana	70,000 —
		19,252,526 —
	Spese per la Regia Aeronautica Coloniale.	
147	Indennità temporanei di cavo-viveri ai sottufficiali celibi (Legge 27 giugno 1929, n. 1047)	15,000 —
148	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile di riserva - Acquisto di aeroplani e di motori avio	11,000,000 —
149	Nuove costruzioni demaniali, nuovi impianti e riparazioni straordinarie di immobili compresi gli aeroporti armati ed i campi di fortuna	1,650,000 —
		12,665,000 —
	Totale delle spese militari straordinarie	31,917,526 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
150	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
151	Quota ammortamento in conto capitale dellannualità 1935 relativa al mutuo di lire 100.000.000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280	1,503,824.60
152	Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1935 relativa al mutuo per costruzioni strade ferrate (Regi decreti 24 aprile 1919, n. 808; 8 aprile 1923, n. 964, e 6 marzo 1924, n. 359)	183,689.89
153	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, art. 20)	*per memoria*
154	Anticipazione alla Cassa di risparmio per effetto dell'art. 2 del Regio decreto 5 giugno 1933, n. 829, riguardante agevolazioni per l'ammortamento dei mutui fondiario-agrari	1,330,500 —
		3,018,014.49

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
155	Spese per conto di terzi (art. 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie - R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271).	*per memoria*
156	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 155 ordinamento sopracitato)	*per memoria*
157	Spese di ogni genere relative al funzionamento dell'Ospedale Coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli, compresi stipendi, assegni ed altre competenze al personale . . .	2, 500, 000 —
158	Spese per il funzionamento dell'Ospedale Coloniale di Bengasi	1, 442, 400 —
159	Quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti sulle competenze medesime	*per memoria*
160	Premi di rendimento a magistrati ed a funzionari di cancelleria che abbiano curato procedimenti fallimentari ai termini dell'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1932, n. 172, modificato dal R. decreto 18 luglio 1933, n. 1035	*per memoria*
		3, 942, 400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	48.692.700 —
	Spese per i singoli servizi	45.784.533, 34
	Spese per l'Arma dei Reali Carabinieri	26.015.600 —
	Spese per la Regia guardia di finanza	2.802.000 —
	Spese per gli agenti del Corpo di polizia	600.500 —
	Spese per le guardie locali	418.400 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale .	157.700 —
	Restituzioni diverse	135.000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . . .	2.067.000 —
	Spese militari:	
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . .	168.964.374 —
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia Aeronautica .	16.905.600 —
	Totale delle spese effettive ordinarie . .	312.543.407, 34

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1935-36
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	69.283.652,17
	Spese militari:	
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	19.252.526 —
	Spese per la Regia Aeronautica Coloniale	12.665.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	101.201.178,17
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	3.018.014,49
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	3.942.400 —
	Totale delle spese *ordinarie e straordinarie*	420.705.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	413.744.585,51
	Categoria II. — Movimento di capitali	3.018.014,49
	Categoria III. — Contabilità speciali	3.942.400 —
	Totale generale	420.705.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1048.
Riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvata la legge tributaria automobilistica;

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, convertito nella legge 21 luglio 1933, n. 1044;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 640;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 638;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 637;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 888;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari l'incremento dell'industria automobilistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, la tassa di circolazione per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone, qualunque sia il numero dei cilindri, è stabilita secondo la tariffa risultante dalla tabella allegato *A* al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica di qualsiasi potenza e prezzo adibiti al trasporto di persone e di cui alla tabella allegato *A*, che entreranno in circolazione a decorrere dal 1° luglio 1935, godono dell'esenzione dalla tassa di circolazione per il periodo di 12 mesi compreso quello dell'entrata in circolazione.

I detti autoveicoli per poter circolare durante il periodo di esenzione, debbono preventivamente munirsi dell'apposito disco contrassegno mediante il pagamento del diritto fisso di lire dieci.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 178. — MANCINI.

TABELLA ALLEGATO *A*.

Tariffa delle tasse di circolazione dovute sugli autoveicoli adibiti a trasporto di persone, in ragione di anno.

Potenza in cavalli HP	Autovetture adibite ad uso privato	Autovetture adibite per noleggio da rimessa	Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza	Automobili adibiti al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)	Autobus adibiti a servizio di albergo od istituti scolastici
1	2	3	4	5	6
5	200	155	30	60	132
6	225	175	34	60	148
7	250	200	38	60	168
8	275	225	42	60	184
9	300	250	46	65	200
10	330	275	50	70	220
11	360	300	58	75	240
12	390	325	68	80	260
13	420	350	76	100	280
14	450	375	84	105	300
15	480	400	92	110	320
16	510	425	100	115	340
17	540	450	114	120	360
18	570	475	130	125	380
19	600	500	144	130	400
20	640	535	158	135	430
21	690	575	172	140	460
22	740	615	188	145	490
23	790	660	202	150	520
24	840	700	216	155	554
25	890	740	230	185	590
26	940	785	274	190	628
27	1000	835	318	195	668
28	1060	885	362	200	708
29	1130	940	406	205	752
30	1200	1000	450	210	800
ed oltre	—	—	—	—	—

In quanto gli autobus di cui alla colonna 6 siano adibiti anche per noleggio da rimessa, sono soggetti alla tassa stabilita nella colonna 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1935-XIII, n. 1049.
Disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, ai fini della miglior tutela del mercato granario, di disciplinare con opportune disposizioni la costituzione ed il funzionamento degli ammassi granari e l'attività creditizia che si riferisce al commercio del cereale anzidetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione del grano conferito agli ammassi per la vendita collettiva è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è regolata dalle disposizioni del presente decreto-legge.

Art. 2.

Tutti i conferimenti di grano agli ammassi devono essere comunicati quindicinalmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cura e sotto la responsabilità del Centro ammasso provinciale, mediante un elenco contenente per ogni singolo conferimento l'indicazione dell'ammassante, della quantità e qualità del grano ammassato, dell'eventuale anticipo concesso.

Deve del pari essere fatta quindicinalmente denunzia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cura e sotto la responsabilità del Centro ammasso provinciale, di tutti i contratti di vendita di grano effettuati dagli ammassi, mediante un elenco contenente per ogni singolo contratto l'indicazione dell'acquirente, della qualità, quantità e prezzo.

I magazzini generali devono comunicare quindicinalmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i movimenti di entrata e di uscita di grano mediante un elenco contenente per ogni singolo movimento l'indicazione della parte contraente, della quantità e qualità del grano ricevuto e consegnato.

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1935 non potranno essere consentiti anticipi su grano, a favore di chiunque, sotto nessuna forma, da qualunque specie di Istituto di credito se il grano che costituisce la garanzia principale o sussidiaria dell'operazione non sia comunque vincolato alla disciplina della vendita collettiva.

Le operazioni fatte in frode alla presente disposizione sono nulle.

Art. 4.

L'ammasso collettivo è amministrato, per ogni Provincia, da un « Centro ammasso provinciale » alla cui preventiva autorizzazione tutte le vendite sono subordinate. Esso è costituito da due rappresentanti della Unione provinciale fascista degli agricoltori, di cui uno scelto tra i coltivatori diretti; un rappresentante della Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, un rappresentante dei Consorzi agrari esistenti nella provincia, designato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari; un rappresentante degli Istituti finanziatori, il quale assume la presidenza del Centro ammasso provinciale, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 5.

Per il coordinamento dei Centri ammassi provinciali è costituito per ogni compartimento un « Centro ammasso compartimentale » composto da un presidente, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dai presidenti dei Centri ammassi delle provincie compresi nel compartimento, da due rappresentanti designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante designato

dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, da un rappresentante designato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 6.

I Centri ammassi provinciali sono obbligati a seguire le direttive che saranno impartite dai Centri ammassi compartimentali. Tanto gli uni che gli altri sono alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che in caso di irregolare funzionamento potrà scioglierne l'Amministrazione nominando un commissario ministeriale per la gestione straordinaria.

Art. 7.

Il Comitato dei cereali costituito con R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 38, è soppresso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 185. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. **1050.**

Inclusione dell'abitato di Gallese tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallese, in provincia di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. **1051.**

Inclusione dell'abitato di Pienza tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo dell'Ispettorato per la Maremma, con sede in Grosseto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7, 1° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pienza, in provincia di Siena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1052.**

Rettifica di confine fra i comuni di Monza e di Agrate Brianza, in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 7 agosto 1934-XII, con la quale i podestà di Agrate Brianza e di Monza, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 26 maggio e 30 giugno precedenti, chiedono la rettifica del confin. fra i Comuni medesimi, in conformità del progetto di delimitazione vistato addì 5 febbraio 1935-XIII dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Milano con deliberazione 17 settembre 1934-XII, ratificata dal Rettorato in adunanza del 29 detto mese;
Udito il Consiglio di Stato — Sezione prima — il cui parere, in data 9 aprile 1935-XIII, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Monza e di Agrate Brianza è rettificato in conformità del progetto vistato addì 5 febbraio 1935-XIII dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 1053.

Distacco delle frazioni Molena e Ferrera dal comune di Erba e loro aggregazione a quello di Albavilla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le domande prodotte dalla maggioranza dei contribuenti delle frazioni Molena e Ferrera, con le quali ne viene richiesto il distacco dal comune di Erba e l'aggregazione a quello di Albavilla;

Veduta la pianta planimetrica di delimitazione dei territori delle anzidette frazioni, redatta dall'ing. Giacomo Pozzoli e vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Como in data 28 giugno 1934;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal podestà di Albavilla con deliberazioni 9 gennaio 1933, 31 marzo e 1° dicembre 1934 e dal podestà di Erba con deliberazioni 28 febbraio 1933 e 14 aprile 1934, nonchè dal Rettorato della provincia di Como in adunanze 22 giugno 1933 ed 11 settembre 1934;

Udito il Consiglio di Stato sezione prima - il cui parere in data 26 febbraio 1935 si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383,

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le frazioni Molena e Ferrera sono staccate dal comune di Erba ed aggregate a quello di Albavilla.

Il confine fra i Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica sopra richiamata, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 1054.

Inclusione dell'abitato di Citerna tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Citerna, in provincia di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1055.

Costituzione temporanea di due Divisioni di fanteria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, e 8 aprile 1935, n. 572, che provvedono alla costituzione di tre nuove Divisioni di fanteria e dei relativi elementi;

Considerata la necessità di autorizzare la temporanea costituzione di due nuove Divisioni di fanteria, in sostituzione di altrettante mobilitate per le speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione temporanea di due Divisioni di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110, ed a quelle co-

stituite temporaneamente con i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, e 8 aprile 1935, n. 572.

Art. 2.

Per la costituzione delle due Divisioni di fanteria di cui al precedente art. 1, è autorizzata la formazione temporanea dei seguenti elementi delle Armi di fanteria e di artiglieria, in aggiunta a quelli previsti rispettivamente dagli articoli 13, lettere c) e d), e 17, lettera b), del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelli previsti dai Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, e 8 aprile 1935, n. 572:

a) due comandi di brigata di fanteria di linea;

b) sei reggimenti di fanteria di linea;

c) due reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra emanerà le disposizioni particolari per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 aprile 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 169. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1056.**

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale di Varese ad accettare una donazione per l'istituzione dei premi « Rag. Pietro Rasina ».

N. 1056. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale di Varese viene autorizzato ad accettare una donazione di titoli del debito pubblico italiano per il valore di L. 80.000, disposti dalla Banca Credito Varesino per l'istituzione di premi di studio intitolati al « Rag. Pietro Rasina », e viene approvato il regolamento per la assegnazione di essi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1057.**

Autorizzazione all'Istituto tecnico commerciale di Chiavari ad accettare un legato.

N. 1057. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto tecnico commerciale di Chiavari viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a suo favore dal sig. Solari Eugenio, e a devolverne l'ammontare alla Cassa scolastica esistente presso l'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1058.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa rettoriale di S. Giacomo di Vallese, in Mazzagatta, frazione del comune di Oppeano.

N. 1058. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 20 luglio 1934, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa rettoriale di S. Giacomo di Vallese in Mazzagatta, frazione del comune di Oppeano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1059.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Redentore, in Levà di Montecchio Precalcino.

N. 1059. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Redentore in Levà di Montecchio Precalcino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII.

Ricostituzione per l'anno corrente del Collegio arbitrale di primo grado di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del Reale decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 29 dicembre 1934 e 20 febbraio 1935-XIII, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e pei lavori pubblici;

Viste le deliberazioni adottate in data 5, 12, 14, 19, 25, 31 gennaio, 4 febbraio 1935-XIII, rispettivamente dalle Amministrazioni provinciali di Perugia, Terni, Frosinone, Viterbo, Napoli, Rieti e Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale, avente sede in Roma, di cui all'articolo 5, comma 1°, del Reale decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1935 dai signori:

Ruggiero cav. uff. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

De Ianuario cav. uff Romualdo, consigliere della stessa Corte di appello di Roma, presidente supplente;

Buongiorno comm. Antonio, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Tafuri cav. uff. Simmaco, ingegnere principale di Sezione, arbitro supplente;

Ramaccioni ing. Fabrizio, arbitro ordinario, e Bartoletti ing. Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia;

Amati ing. cav. uff. Luigi, arbitro ordinario, e Possenti ing. Giovanni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Terni;

Vinciguerra ing. cav. Rodolfo, arbitro ordinario, e Viroli ing. Edgardo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;

Rispoli ing. cav. Enrico, arbitro ordinario, e Smargiassi ing. Domenico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;

Gaetani di Laurenzana conte ing. Francesco, arbitro ordinario, e Forquet ing. Roberto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Cicconetti comm. ing. prof. Giovanni, arbitro ordinario, e Novelletto ing. Nicola, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Rieti;

Alibrandi ing. Gino, arbitro ordinario, e Leoni ing. Alessandro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 39.

(2478)

REGIO DECRETO 23 maggio 1935-XIII.

Concessioni di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, col quale si approva l'ordinamento militare per la Libia;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 310, col quale si estendono agli indigeni delle Colonie italiane dell'Africa Orientale le disposizioni riguardanti la concessione delle ricompense al valor militare vigenti in Libia;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Ventura Gennaro, da San Nicola (Lecce), vice brigadiere dei CC. RR. a cavallo nel R.C.T.C. dell'Eritrea. — In servizio di vigilanza notturna con un dipendente buluk basci, incontratosi con un forte gruppo di armati abissini che, con evidenti intenzioni aggressive, avevano oltrepassato il confine della nostra Colonia, li affrontava risolutamente intimando loro di arrendersi.

Fatto segno ad improvvisa scarica di fucileria che abbatteva il buluk basci che lo coadiuvava nel servizio, si appostava e con tiro preciso e calmo, colpiva vari avversari costringendo gli altri a ripassare in fuga il confine. — Om Hager (Asmara) 24 marzo 1935-XIII.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Lecca Martino, da Lanusei (Nuoro), guardia di finanza nel R.C.T.C. della Libia. — Durante un conflitto a fuoco con audaci contrabbandieri, noncurante del grave pericolo cui andava incontro e dando prova di coraggiosa iniziativa, si slanciava con ardimento su un contrabbandiere armato, nel momento in cui questi sparava contro di lui e, dopo vivace colluttazione, riusciva a disarmarlo e ad arrestarlo. — Uadi Gaddu (Territorio di Giosc) 22 luglio 1934-XII.

Giama Mohamed Lelcassè (346), jusbasci nel R.C.T.C. della Somalia. — Risolutamente, con evidente pericolo della propria vita, affrontava un militare indigeno che, colto da improvvisa alienazione mentale, aveva già ferito gravemente tre nazionali e che, dal suo appostamento, facendo uso del moschetto, minacciava di fare altre vittime. — Lugh Ferrandi (Somalia) 7 dicembre 1934-XIII.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII Registro n. 13 Colonie, foglio n. 96. — PIRRONE.

(2529)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1935-XIII.

Nomina del sig. Augusto Liverani a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1935-XIII, con il quale l'on. Davide Lembo, membro della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori per le attività portuali, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934 con il quale il signor Augusto Liverani è nominato membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei cavi e cordoni isolanti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del sig. Augusto Liverani a membro della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori per le attività portuali in sostituzione dell'on. Davide Lembo;

Decreta:

Il sig. Augusto Liverani, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori per le attività portuali in sostituzione dell'on. Davide Lembo.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

(2531)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1935-XIII.
Nomina dell'on. Davide Lembo a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934, che costituisce la Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1935 con il quale l'on. Raffaello Riccardi, membro della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori per i trasporti aerei, è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per gli scambi con l'estero;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934 con il quale l'on. Davide Lembo è stato nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori per le attività portuali;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina dell'on. Davide Lembo a membro della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori per i trasporti aerei in sostituzione dell'on. Raffaello Riccardi;

Decreta:

L'on. Davide Lembo, membro della Corporazione delle comunicazioni interne, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori per i trasporti aerei in sostituzione dell'on. Raffaello Riccardi.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

(2532)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1935-XIII.
Nomina dell'avv. Gaetano Baccari a membro del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1934 con il quale l'on. Renzo Morigi, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina è stato nominato vice-segretario del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina dell'avv. Gaetano Baccari a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina in sostituzione dell'on. Renzo Morigi;

Decreta:

L'avv. Gaetano Baccari è nominato membro del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina in sostituzione dell'onorevole Renzo Morigi.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

(2533)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1935-XIII.
Nomina del dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon a membro della Corporazione dei cereali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1935 con il quale l'on. ing. Giacomo Medici del Vascello, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina è stato nominato Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934, con il quale il dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon è stato nominato membro della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei datori di lavoro per la produzione dei cereali;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon, a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei datori di lavoro per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina, in sostituzione dell'on. Giacomo Medici del Vascello;

Decreta:

Il dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon, membro della Corporazione dei cereali, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei datori di lavoro per la praticoltura e l'allevamento del bestiame in sostituzione dell'onorevole Giacomo Medici del Vascello.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

(2534)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1935-XIII.
Coefficiente di maggiorazione per l'anno 1934 alle aliquote dei contributi a carico delle ditte già rappresentate dalla disciolta Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista degli industriali, con cui si fa presente la necessità di applicare per l'anno 1934 a carico delle ditte già rappresentate dalla cessata Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, un coefficiente di maggiorazione a norma dell'ultimo comma dell'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per la concessione della chiesta autorizzazione;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata ad applicare, per l'anno 1934, alle aliquote dei contributi, posti a carico delle imprese di comunicazioni interne in essa inquadrate, i seguenti coefficienti di maggiorazione:

Aziende ferrotramviarie e di navigazione interna:
sull'importo della tassa erariale sui trasporti, 1,60%;

Aziende esercenti linee di tramvie e di navigazione interna, contemplate dall'art. 1 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, esercenti linee ferroviarie e tramviarie non soggette alla tassa erariale sui trasporti, nonchè esercenti linee automobilistiche urbane:
sull'importo dei prodotti lordi, 0,09 %;

Esercenti servizi pubblici di trasporti con veicoli o natanti a motore, che siano concessionari di servizi regolari:
sul contributo base, 27 %;

Esercenti tassì, autobus, autocarri, natanti a motore:
sul contributo base, 23 %;

Esercenti trasporti a trazione animale e con barche, noleggio carri, ecc.:
sul contributo base, 20 %;

Esercenti attività di recapito di effetti postali e telegrafici:
sul contributo base, 20 %;

Esercenti attività di manovalanza, di nettezza urbana, di vuotatura di pozzi neri, di carico e scarico:
sul contributo base, 35 %;

Esercenti attività di trasporti funebri:
sul contributo base, 45 %;

Esercenti attività di autorimesse e di corrieri:
rispettivamente sul contributo base, 34 %, 15 %;

Esercenti attività non comprese in nessuna delle categorie di cui sopra:
sul contributo base, 25 %.

Il contributo predetto sarà riscosso mediante ruoli straordinari ed in unica soluzione.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1935-XIII.
Approvazione di una clausola di polizza concernente l'assicurazione sulla vita, adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola speciale in aggiunta alle condizioni generali di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola speciale, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2536)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1935-XIII.
Modificazioni alla circoscrizione di Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse approvata con decreto Ministeriale 10 novembre 1927 e successive modificazioni;

Vista la tabella allegato *B* portante variazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici del registro del Regno approvata con decreto Ministeriale 20 novembre 1934;

Considerato che per ragioni di viabilità e comunicazioni, e nell'interesse del servizio, i Comuni sottoindicati, dalle circoscrizioni degli Uffici del registro nelle quali attualmente sono compresi devono invece passare a far parte delle circoscrizioni degli Uffici del registro a fianco di ciascuno indicati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1731;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215;

Decreta:

I seguenti Comuni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII sono aggregati agli Uffici del registro a fianco di ciascuno indicati:

COMUNE	Ufficio del registro da cui è distaccato	Ufficio del registro cui è aggregato
Noicattaro	Conversano	Capurso
Rutigliano	Id.	Id.
Bagnoli del Trigno	Trivento	Frosolone
Montazzoli	Castiglione M. Marino	Atessa
S. Fele	Muro Lucano	Rionero in Vulture
Cancellara	Tolve	Acerenza
Banzi	Irsina	Palazzo S. Gervasio
Calciano	Stigliano	Tricarico
Villafranca Sabauda	Cavour	Vigone
Praj	Cossato	Borgosesia

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII Registro n. 6 Finanze, foglio n. 308.

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1935-XIII.

Assimilazione, agli effetti doganali, della graniglia di nichrome al « Nichelio in pani ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuto che la « graniglia di nichrome » costituita da una opportuna lega dosata di nichel e di cromo sotto forma di graniglia, non è specificatamente nominata nè dalla tariffa, nè dal repertorio;

Che tale graniglia, per i suoi caratteri e per il suo impiego presenta maggiore analogia con il « Nichelio in pani » previsto dalla voce 376-*a* della tariffa;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza dell'11 giugno 1935;

Determina:

Che la graniglia di nichrome sia assimilata al « Nichelio in pani ».

Roma, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(2535)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1935-XIII.

Autorizzazione alla emissione di Buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio 1935-1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 20 giugno 1935, n. 1013, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1935-1936 di Buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza a 12 mesi e fruttanti l'interesse annuo anticipato del 4 %.

Art. 2.

I detti Buoni saranno distinti nelle seguenti otto serie:

A di L. 500
B » » 1.000
C » » 2.000
D » » 5.000
E » » 10.000
F » » 50.000
G » » 100.000
H » » 500.000

Art. 3.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei Buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(2556)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1935-XIII.

Regime delle importazioni dal 1° luglio 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Visto la legge 8 gennaio 1931, n. 234;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 397;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157;

Visti i decreti Ministeriali 16 febbraio 1935 e 30 marzo 1935;

Determina:

Art. 1.

L'importazione delle merci indicate nella tabella *A* annessa al presente decreto, è subordinata a licenza da parte del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Salvo il disposto del successivo art. 3, la importazione di merci diverse da quelle indicate nella tabella *A* è subordinata a licenza, con le seguenti modalità:

a) per le merci comprese nella tabella *B*, annessa al presente decreto, è delegata alle dogane la facoltà di permettere l'importazione, durante ciascun trimestre, nei limiti di una quota parte delle quantità che risulteranno importate nel corrispondente trimestre del 1934. La suddetta quota parte sarà per ciascuna merce fissata con disposizione del Ministero delle finanze.

La dimostrazione delle importazioni effettuate nel 1934 sarà data dalle ditte importatrici mediante esibizione delle bollette di sdoganamento;

b) per le altre merci, è delegata alle dogane, fino a nuova disposizione, la facoltà di permettere direttamente l'importazione, senza riferimento ai quantitativi importati nel 1934.

Art 3.

La importazione delle merci seguenti non è subordinata ad alcun rilascio di licenza:

monete di rame e sue leghe (voce 368 della tariffa doganale);
giornali (voce 860);
manoscritti (voce 865);
oro in monete (voce 952-*b*);
monete d'argento (voce 953).

Art. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni che disciplinano la importazione dei materiali radio elettrici, comprese le valvole termoioniche; degli oli minerali e loro residui; delle lane, del caffè, del rame e sue leghe in pani e in rottami e dei semi oleosi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate a partire dal 1° luglio 1935-XIII.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ROSSONI.

TABELLA *A*

ELENCO DELLE MERCI VINCOLATE A LICENZA

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
11	Porci.
19 a)	Carni fresche, anche refrigerate.
29 a)	Burro di latte fresco.
33	Pesci freschi, anche congelati (esclusi uova di pesce fresche; tonno destinato ai conservifici).
50	Cacao.
64	Frumento.
71	Semolino.
99	Conserva di pomodoro.
106	Vini.
124	Oli animali
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti e l'olio di legno della Cina).
127	Sevo animale.
128	Oleomargarina.
131	Burro artificiale.
132	Dègras, anche artificiale, non contenente oli minerali nè vaselina.
134	Olio di cocco, di illipé e di palmisti.
135	Olio di palma.
136	Sevo vegetale.
137	Grassi non nominati.
142	Lino.
143	Stoppa di lino.
144	Juta.
146	Crino vegetale, anche arricciato.
147	Vegetali filamentosi non nominati.
181 a)	Cotone in bioccoli o in massa.
182	Cascami di cotone di ogni sorta.
213	Crino animale.
214	Pelo.
215	Setole.
247	Seta tratta.
252	Tessuti di seta.
273	Oggetti cuciti di seta.
274 a) c) d) e)	Minerali metallici (esclusi quelli di manganese e di ferro manganese e i minerali metallici non nominati).
276	Ceneri di zinco.
278	Rottami di ferro e di acciaio.
279	Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa.
280	Ghisa da fusione o da affinazione, allo stato greggio.
281	Leghe ferro-metalliche allo stato greggio.
282	Metalli per leghe ferro-metalliche al tenore di più di 90 per cento.
284	Acciai in lingotti.
285	Acciai comuni in blooms e bidoni.
350	Rame e sue leghe, in verghe o spranghe.
351	Rame e sue leghe, in fogli o lamiere.
352	Rame e sue leghe in lastre per focolari di caldaie, fucinate greggie, anche semplicente piegate.
353	Rame e sue leghe in fili, (esclusi quelli « tirati » per passamanerie, tessuti e simili, e quelli smaltati).
355	Rame e sue leghe in tubi greggi.
375	Mercurio.
376 a)	Nichelio e sue leghe, in pani, in dadi e in rottami.
379 a)	Piombo e sue leghe, in pani e in rottami.
383 a)	Stagno e sue leghe, in pani, in verghe e in rottami.
386 a)	Zinco e sue leghe, in pani e in rottami.
386 b)	Matte, scorie, ceneri, schiumature e altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione di 80 per cento o più.
388 a)	Metalli e leghe metalliche, non nominati, in pani o in rottami.
3?6 al 466	Macchine e apparecchi e loro parti.
468	Lime e raspe.
497 ter b)	Valvole termoioniche, comprese le valvole raddrizzatrici.
520	Trattrici.
562	Zolfo.
564	Carboni fossili ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati.
564 bis	Carbone coke.
ex 565	Talco.
ex 565	Fosfati minerali allo stato naturale e fosfati minerali macinati.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci
ex 565	Bauxite.
715	Concimi chimici.
716	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista.
744	Nitrobenzolo.
745	Anilina e toluidina greggia.
746	Cloridrato di anilina.
747	Sali di anilina non nominati.
748	Derivati dall'anilina non nominati.
750	Derivati dalla naftalina non nominati.
752	Benzidina.
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina.
754	Xilidina.
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina.
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati.
757	Antrachinone.
758	Resorcina.
759	Naftolo (alfa e beta).
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati.
761	Derivati dall'acido fecino, non nominati.
762	Benzaldeide e derivati.
ex 763	Aminofenoli e etilaminofenoli.
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati.
775	Canfora.
783	Legni per tinta e per concia.
784	Radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia.
786	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominate.
790	Estratti coloranti di legni e di altre materie vegetali per tinta, di qualsiasi sorta.
791	Estratti tannici per concia.
795	Colori organici sintetici.
ex 797	Lacche di colori organici sintetici su supporto organico.
803 a)	Colla forte.
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate.
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche.
814	Cuoio falso.
826	Gomma elastica.
826 bis	Avanzi, frantumi, residui o ritagli di ebanite, di gomma elastica o di tessuti gommati.
846 a)	Pasta meccanica per la fabbricazione della carta.
846 b)	Pasta chimica (cellulosa).
847 a) 1 alfa	Carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli destinata a giornali e ad altre pubblicazioni periodiche.
879 a)	Pietre preziose greggie.
879 b) 1	Pietre preziose lavorate, fini o gemme propriamente dette.
883	Gioielli d'oro o di platino, o d'argento, anche dorato.
886	Oro e platino in lavori non nominati.
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati.
948 b)	Pellicole per cinematografia, impressionate.
951	Stracci di ogni sorta.
952 a)	Oro in verghe, in pani, in polvere e in rottami.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *B*

Categoria della tariffa	Numeri della tariffa
I	1 *b*); 2; 4 a 8; 12; 13 *b*); 15.
II	18 *a*); 19 *b*); 20 al 22; 24; 25.
III	26; 28; 29 *b*); 30; 31.
IV	34 al 36.
V	38 al 42; 44 al 47; 49; 51 al 54; 57 al 60; 62.
VI	65 al 70; 72; 74; 76.
VII	77; 81; ex 82 (Banane); 84; 85; 89 al 93; 96 al 98; 100; 102.
VIII	103; 105; 107; 109 al 112.
IX	114 al 116.
X	118; 119; 122; 123.
XI	126; 129; 130; 133; 139 *a*).
XII	140; 148 al 158; 160 al 162; 164; 167; 168; 175; 176.
XIII	18 *b*), *d*); 183 al 185; 187; 190; 191; 193; 195 al 197; 198 *b*); 199 al 205; 207; 208.
XIV	211 *c*), *d*), *e*), *f*); 216; 217; 218 *a*), *b*), *c*); 219 al 221; 223 al 228; 230 *b*); 231 *b*); 232; 236; 237; 241 *b*); 244.
XV	246; 248 *a*), *b*); 249 al 251; 253 al 255; 257; 260 al 269.
XV bis	247 *bis*; 248 *bis*; 251 *bis* al 255 *bis*; 257 *bis*; 260 *bis* al 269 *bis*.
XVI	270; 271 *b*), *c*), *d*); 272; 273 *bis*.
XVII	275.
XVIII	286 al 293; 295; 297 al 305; 310 al 320; 322 al 325; 327; 328; 330 al 333; 335; 336; 338 al 340; 343; 344; 347; 348.
XIX	354; 356; 360: 361; 364 *b*); 365; 366; 367; 369.
XX	370; 372; 373; 376 *b*); 378; 379 *b*), *c*); 380; 382; 383 *b*), *c*); 384; 386 *c*), *d*); 387; 388 *b*), *c*).
XXI	389 al 395 *bis*.
XXIII	469 al 472; 475 *bis*; 476.
XXIV	477; 480 al 494; 496 al 497 *bis*; 497 *ter a*), *c*), *d*); 498; 501 al 504.
XXV	505 al 508; 510 al 515.
XXVI	519 *b*); 520 *a*), *c*); 521 al 525; 527; 527 *bis*; 528; 536; 537; 539 a 541.
XXVII	543; 545; 546 *b*), *c*), *d*); 548; 549 al 552; 553 *b*); 556 al 558; 561; 563 (escluse le peci da petrolio).
XXVIII	567 *a bis*), *b*), *c*); 569.
XXIX	574 al 580.
XXX	581 al 586; 588; 589; 591 al 591 *ter*.
XXXI	593 al 598; 600 al 602.
XXXII	604; 605; 606; 609; 610 *bis*; 611 *b*); 612 al 618; 622 al 625.
XXXIII	627; 629 al 631; 633.
XXXIV	635 *b*); 636 *b*); 637 *b*), *c*); 638 *b*); 639 *b*); 640; 641; 642 (esclusi i cascami di celluloide e simili, atti al rimpasto).
XXXV	645; 647 al 653; 655.
XXXVI	658; 660 al 666.
XXXVII	669; 670; 671; 672 *c*), *e*), *f*), *h*), *i*), *j*), *k*); 673 al 678; 679 *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*)), *j*), *l*); 680; 681; 683 al 691; 692 *a*), *b*). *e*), *g*), *h*), *i*), *j*); 693 al 696; 698 al 709; ex 710 (sali di torio); 711 al 714.
XXXIX	717 (escluso l'acido cresilico) al 732; 735 al 743; 749; 751; 763; 765 al 769.
XL	770; 771 *b*); 772; 776; 778 *b*), *c*), *d*); 780; 781; 782.
XLI	792 al 794; 796 all'801; 802 *a*), *c*); 803 *b*), *c*), *d*); 804.
XLII	808; 809; 810 *b*): 811 all'813; 815 a 817; 821; 823 all'825.
XLIII	827; 828; 830; 831 all'835; 837 *b*); 838 all'841; 843 all'845.
XLIV	847 all'850; 852; 354 all'857; 864.
XLV	868; 871; 874; 878.
XLVI	879 *b*) 2-3); 880 all'882; 884; 885.
XLVII	888; 892 all'893; 895 all'899; 901; 906 *b*); 907; 910.
XLVIII	911 al 917.
XLIX	918; 920 al 925; 927; 931; 932.
L	933 al 937; 938 *b*); 939.
LI	941; 943 *b*); 944; 945; 946; 947 *a*); 948 *a*).

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2555)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-33 C. A.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Dekleva fu Giovanni, nato a Cave Auremiane il 13 aprile 1865 e residente a Lesecce, n. 26 (Cave Auremiane), è restituito nella forma italiana di « Decleva ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Valencic in Dekleva fu Giacomo, nata il 4 novembre 1867, moglie;
2. Albina di Francesco, nata il 26 maggio 1903, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13196)

N. 11419-36 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Fuk fu Francesco, nato a Lesecce (Cave Auremiane) il 9 dicembre 1891 e residente a Lesecce Auremiano, n. 12, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Polh in Fuk fu Valentino, nata il 13 maggio 1899, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 20 maggio 1923, figlio;
3. Danila di Francesco, nata il 24 aprile 1924, figlia;
4. Maria di Francesco, nata il 7 marzo 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13197)

N. 11419-37 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Fuk fu Mattia, nato a Auremo di sotto il 26 gennaio 1864 e residente a Cave Auremiane, n. 16, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Francesca Tominc in Fuk fu Antonio, nata il 9 settembre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13198)

N. 11419-38 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Fuk fu Andrea, nato a Cave Auremiane il 3 marzo 1891 e residente a Cave Auremiane, n. 29, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari;

1. Maria Magajna in Fuk fu Giuseppe, nata il 2 luglio 1901, moglie;
2. Milena di Giovanni, nata il 14 marzo 1925, figlia;
3. Paolo di Giovanni, nato il 13 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13199)

N. 11419-1 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bak fu Andrea, nato a Goricce (Cave Auremiane) il 2 settembre 1884 e residente a Goricce, n. 2, è restituito nella forma italiana di « Bachi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Skerl in Bak fu Michele, nata il 2 settembre 1887, moglie;
2. Emilia di Giuseppe, nata il 12 maggio 1910, figlia;

3. Giuseppe Massimiliano di Giuseppe, nato il 21 maggio 1912, figlio;
4. Guglielmo Antonio di Giuseppe, nato il 28 gennaio 1921, figlio;
5. Maria Luigia di Giuseppe, nata il 31 luglio 1922, figlia;
6. Antonio Andrea fu Andrea, nato il 9 novembre 1893, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13200)

N. 11419-21544.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kropp di Corrado, nato a Trieste il 20 aprile 1910 e residente a Trieste, via Giulia n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gozzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kropp è ridotto in « Gozzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13111)

N. 11419-17756.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Kovacic fu Francesco, nato a Pola il 9 giugno 1888 e residente a Trieste, via Cristofolo Belli n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covacci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vladimiro Kovacic è ridotto in « Covacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Carla nata Debenjach di Giuseppe, nata il 3 agosto 1885, moglie;
2. Enrico di Vladimiro, nato il 4 novembre 1912, figlio;
3. Carla di Vladimiro, nata l'11 novembre 1913, figlia;
4. Marcello di Vladimiro, nato il 12 febbraio 1915, figlio;
5. Nerina di Vladimiro, nata l'11 luglio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13112)

N. 11419-21490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Klun di Giovanni, nato a Trieste il 6 giugno 1903 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colonna »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Klun è ridotto in « Colonna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13113)

N. 11419-21296.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Komar di Carlo, nato a Trieste il 10 aprile 1903 e residente a Trieste, via Capitelli n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Comani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Komar è ridotto in « Comani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13114)

N. 11419-21295.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anna Komar di Carlo, nata a Trieste il 19 giugno 1905 e residente a Trieste, via Capitelli n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Comani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Komar è ridotto in « Comani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13115)

N. 11419-21165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kokel fu Giovanni, nato a Trieste il 6 marzo 1889 e residente a Trieste, via della Fabbrica n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'ar. 2 del R. decreo-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cocchelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kokel è ridotto in « Cocchelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13116)

N. 11419-21538.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presenata dal sig. Eugenio Kiraz fu Giuseppe, nato a Trieste il 10 dicembre 1886 e residente a Trieste, via Ant. Caccia n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chirani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Kiraz è ridotto in « Chirani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia nata Marschè fu Agostino, nata il 24 agosto 1881, moglie;
2. Bruno di Eugenio, nato il 20 luglio 1916, figlio;
3. Elda di Eugenio, nata il 23 giugno 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13117)

N. 11419-21287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Rosa Bosello fu Matteo ved. Kallasch, nata a Trieste il 1° agosto 1864 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Rosa Bosello ved. Kallasch è ridotto in « Calassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13118)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 22 giugno 1935-XIII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa).

(2540)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 187.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 1° febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Bertini Giuseppe fu Saulle per conto di Galassi Battista fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1400)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato del prestito redimibile 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 167.

I coniugi Magrassi Carlo fu Ferdinando e Gragnolati Maria fu Luigi, domiciliati in Mombisaggio (frazione di Tortona) ed elettivamente in Tortona presso l'avv. Magrassi Luigi, via Ammiraglio Mirabello n. 8, addì 27 ottobre 1934 hanno diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Minoletti della pretura di Novara, il signor Piccinini Agostino, residente in Novara, via Gaudenzio Ferrari, 4, a consegnare ad essi coniugi, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato prestito redimibile 3,50 per cento n. 329995 del capitale nominale di L. 5000 (già consolidato 5 per cento n. 403899), intestato a Gragnolati Maria fu Luigi, moglie di Magrassi Carlo Benedetto o Benedetto Carlo, domiciliata a Tortona (Alessandria), con vincolo dotale, e dal Piccinini indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo prodotta dai coniugi sopranominati.

Roma, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1109)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144.

Media dei cambi e dei titoli

del 26 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,08
Inghilterra (Sterlina)	59,75
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	396 —
Argentina (Peso carta)	3,20
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,08
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,67
Germania (Reichsmark)	4,8924
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	166 —
Svezia (Corona)	3,08
Rendita 3,50 % (1906)	75,15
Id. 3,50 % (1902)	72,80
Id. 3 % lordo	56,175
Prestito redimibile 3,50 % 1934	73,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,15
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,875
Id. id. 5 % id. 1941	98,95
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89,90
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	90,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 49

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	217410	598,50	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre *Marco-Benedetto* detto Angelo, domt. a Cuneo.	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre *Benedetto-Marco* detto Angelo, domt. a Cuneo.
»	38205	1.263,50	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre Benedetto-Marco o Marco-Benedetto detto Angelo, domt. a Cuneo.	
»	48068	269,50	La Vecchia Rosaria fu Vincenzo, moglie di Corbo *Carlo* Calogero, domt. a Canicatti (Girgenti).	La Vecchia Rosalia fu Vincenzo, moglie di Corbo *Caico* Calogero, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	431921	304,50	Pardo Ulda fu Isacco, moglie di *Isacco* Ignazio Goldbacher fu Rodolfo, domt. a Verona, vincolata.	Pardo Ulda fu Isacco, moglie di *Ignazio Isach* Goldbacher fu Rodolfo, domt. a Verona, vincolata.
3,50 % Redimibile	81513 126981	490 — 210 —	Pidone Graziano di Mariano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Nicosia (Catania); con usufrutto a La Greca *Nunzia* fu *Antonino*.	Intestata come contro; con usufrutto a La Greca *Nunziata* fu Antonio.
Cons. 3,50 %	107823	1.291,50	Maggini *Giacomo* di Pietro Antonio, domt. a Dissimo (Novara).	Maggini *Giovanni-Giacomo-Giuseppe* di Pietro-Antonio, domt. come contro.
Buono del Tesoro novennale 6ª serie 1934	765	Cap. 1.000 —	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Pozzi Carolina* fu Giovanni, ved. Rescaldani.	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Cozzi Maria-Carolina* fu Giovanni, ved. Rescaldani.
Cons. 3,50 %	264194	70 —	*Daney* Nestore fu *Nestore*, domt. a Pragelato (Torino) ipotecata.	*Danesy* Nestore fu *Giuseppe-Nestore*, domt. a Pragelato (Torino) ipotecata.
3,50 % Redimibile	90989	14 —	*Libia* G. Battista fu Melfiore, domt. a Cernusco Lombardone (Milano).	*Libra* Giovanni Battista fu Melfiore, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	282039	700 —	Regio Ricovero di Mendicità di Torino; con usufrutto vitalizio a Turbiglio *Angiolina* di Vincenzo, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Turbiglio *Angela* di Vincenzo, domt. a Torino.
3,50 % Redimibile	303509	294 —	Giuso *Guido* fu Lorenzo domt. a Genova; con usuf. a Craviotto Carolina fu Tomaso.	Giuso *Giuseppe-Guido-Francesco* fu Lorenzo, domt. a Genova, con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2419)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, nn. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (Redimibili)	284426	Poiret Maria detta Mariuccia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Savino Amalia di Felice, vedova Poiret, domicil. a Milano . . . . L.	752, 50
»	284427 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Savino Amalia di Felice vedova Poiret.	252 —
Cons. 5 %	76683	Averame Maria fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Briatore Maddalena vedova Averame, domic. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo) . . . . »	10 —
Cons. 5 % (Polizze combattenti)	22578	De Anna Emilio di Antonio, domic. a Codroipo (Udine) . . . »	20 —
Cons. 5 %	498255	Collesano Giovanni di Antonino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Petralia Soprana (Palermo) . . . . »	350 —
»	526228	Bonazzi Enzo-Giuseppe di Lazzaro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Tirano (Sondrio) . . . . »	375 —
Cons. 5 % (Littorio)	55431	Desiderio Antonia-Giovanna di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Agata dei Goti (Benevento) . . »	310 —
»	55432 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Desiderio Giuseppe fu Giovanni.	155 —
Cons. 5 % (Polizze combattenti)	27271	Fusani Arturo fu Faustino, domic. ad Avenza (Massa) . . . »	20 —
Cons. 5 %	458897	Provinzano Leonarda fu Francesco, moglie di Micciantuono Michele, domic. a Ferrandina (Matera), vincolata . . . . . »	25 —
»	306207	Milazzo Ignazio di Vito, domic. a Villafranca Sicula (Girgenti), ipotecata . . . . »	120 —
»	426214	Odeven Maria-Carolina fu Gaspare, moglie di Calenda Guglielmo, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	2160 —
»	167848	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Lama Mologno (Modena) . . . . »	75 —
Cons. 5 % (Polizze combattenti)	1802	Caltagirone Amante di Nicolò, domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	185221 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre Suardi Ida fu Francesco, vedova Limito, domicil. a Milano . . . . » per l'usufrutto. Suardi Ida fu Francesco vedova Limito.	465 —
»	346785	Sardella Rosalia di Giosuè, moglie di Arnone Pasquale, domic. a Favara (Girgenti), vincolata . . . . »	200 —
»	226839	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Pievetorina (Macerata) . . . . »	230 —
3,50 % (1902)	33754	Ramella Pietro fu Quinto, domic. a Chiavazza (Novara) . . »	280 —
Cons. 5 %	30791	Fabbriceria della Chiesa di San Floreano in Pozzalis, frazione del comune di Rive d'Arcano (Udine) . . . . . . »	15 —
»	258996	Fabbriceria della Chiesa Filiale di S. M. Maggiore di Villanova di San Daniele del Friuli (Udine) . . . . »	20

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	6848	Chiesa parrocchiale di San Martino in Turrida Sedegliano (Udine) . . . . L.	28 —
»	6773	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giacomo di Ragogna (Udine) . . . . »	7 —
Cons. 5 % Littorio	75922	Nappi Orsola, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marzano di Nola (Avellino) . . . . »	60 —
»	75923	Nappi Maria-Erminia, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Marzano di Nola (Avellino) . . . . »	60 —
»	75924	Nappi Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Marzano di Nola (Avellino) . . . . »	60 —
3,50 % Redimibile	294948	De Bon Celeste fu Vittorio, minore sotto la p. p della madre Ballestrino Margherita fu Andrea, vedova de Bon, domic. a Brescia . . . . »	35 —
»	294949	De Bon Angelo fu Vittore, minore, ecc., come la precedente . . »	112 —
»	294950	De Bon Renato fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente . »	157,50
»	294951	De Bon Candido fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente . »	182 —
»	294952	De Bon Andrea fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente . »	185,50
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	15465	Prini Alfredo di Antonio, domic. a San Giorgio (Ferrara) . . »	20 —
3,50 % (1902)	29115	Compagnia della Beata Vergine della Consolazione nella Chiesa parrocchiale di San Donato di Urbino (Pesaro) . . . . »	3,50
3 %	42387	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa parrocchiale di San Cristoforo dell'Isola del Piano (Pesaro) . . . »	3 —
Cons. 5 %	193772	Associazione Nazionale dei Combattenti, Sezione di Cremona . »	10 —
»	110152	Mastrangelo Giovanni fu Giuseppantonio, domic. a Larino (Campobasso), ipotecata . . . . »	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	214943	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	17,50
3,50 % Redimibile	338419	Patrini Maria di Ezio, moglie di Sammartano Domenico, domic. a Novi Ligure (Alessandria), vincolata . . . . »	2100 —

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(936)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.